

IL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

(post correttivo ter)

Dott.ssa Monica Attanasio

Nella legge fallimentare, ante riforma del 2006

Per lo svolgimento dell'attività di liquidazione non era prevista alcuna programmazione, nè termine alcuno.

Essa era svolta dal curatore sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, e il solo limite temporale previsto era di carattere dilatorio piuttosto che acceleratorio: le vendite dei beni potevano avere inizio solo dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, salva diversa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori (da rilasciarsi con decreto motivato - art. 104).

Post riforma del 2006, ante correttivo del 2007

Nel corpo della legge fallimentare viene innestato l'art. 104 ter, che introduce il programma di liquidazione, da predisporre nel termine di 60 giorni dalla redazione dell'inventario e nel quale devono essere indicati modalità e termini previsti per la realizzazione dell'attivo.

Nel testo originario dell'articolo, la formazione del programma di liquidazione vedeva la partecipazione di tutti gli organi della procedura: predisposto dal curatore, esso era poi sottoposto per l'approvazione al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

Post correttivo del 2007

Il giudice delegato viene escluso dal procedimento formativo del programma di liquidazione: l'approvazione spetta al comitato dei creditori (salvo che ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 40, comma 4), il quale può proporre delle modifiche al curatore; il programma di liquidazione è poi trasmesso al giudice delegato al solo fine di autorizzare l'esecuzione degli atti a esso conformi.

La prassi milanese

Dopo il D.l. n. 83/2015

Con chiare finalità acceleratorie, tale decreto aggiunge all'unico termine sin lì previsto per la predisposizione del programma di liquidazione (mobile, perché legato alla formazione dell'inventario) un termine fisso (di 180 gg dall'apertura della procedura), il cui mancato rispetto comporta la revoca dell'incarico, salvo che ricorrano giustificati motivi.

Aggiunge, inoltre, al contenuto del programma di liquidazione l'indicazione del termine per il completamento dell'attività di liquidazione, termine che per la prima volta non è più affidato all'autodeterminazione del curatore, ma stabilito in un arco temporale massimo di due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo che, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, esplicitandone le ragioni.

Codice della Crisi

Dal punto di vista procedimentale, il Codice recepisce e codifica la prassi milanese: il programma di liquidazione è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione (comma 7).

La facoltà per il comitato dei creditori di proporre modifiche, originariamente non contemplata, viene reintrodotta dal correttivo ter (comma 1) anche se non è chiarissimo qual è il momento in cui può essere esercitata (e cioè se prima o dopo la trasmissione al giudice delegato).

Il programma di liquidazione è - ed è sempre stato - atto proprio del curatore, non delegabile (art 129).

Ed in caso di nomina di un esperto ex art 49, comma 3, lett. b)?

Funzione e contenuto

Il correttivo del 2007 forniva una chiara indicazione della funzione del programma di liquidazione, espressamente definito come *“l’atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell’attivo”*.

Il Codice della Crisi non contiene, invece, alcuna definizione del programma di liquidazione, ma la funzione rimane la stessa:

- evitare che l’attività di liquidazione sia frutto di iniziative del curatore estemporanee ed occasionali, e renderla invece oggetto di un atto di programmazione meditato ed organico, atto ad autovincolare lo stesso curatore
- agevolare in tal modo il controllo del giudice delegato sullo svolgimento dell’attività di liquidazione;
- costituire uno strumento informativo per il debitore ed i creditori.

Per assolvere a questa funzione il programma deve essere completo e analitico

Segue

«Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute» (comma 3)

«Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco» (comma 4).

La predisposizione del programma è sempre obbligatoria?

Totale assenza di attivo (situazione speculare a quella presupposta dal comma 3 dell'art. 213: non vi sono beni mobili o immobili da liquidare, né crediti da recuperare, né azioni da esercitare; è, insomma, la situazione descritta dall'art. 268, comma 3: *«non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie»*

Art. 233, comma 1, lett. d): *«quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130».*

Art. 235, comma 2: *«Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore».*

segue

Previsione di realizzo insufficiente: è l'ipotesi contemplata dall'art. 209, quella cioè in cui risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Per tale ipotesi, l'art. 209, prevede un diverso iter procedurale: istanza del curatore corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione e dal parere del comitato dei creditori, che conduce, sentito il debitore, ad un provvedimento con cui il Giudice Delegato (e non più il Tribunale, a seguito del correttivo ter) dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo; il decreto è poi comunicato a cura del curatore ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo, che nei quindici giorni successivi possono presentare reclamo ex art. 124, a norma dell'articolo 124, al tribunale (3), che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Nulla si dice sul programma di liquidazione (mentre l'art. 130, comma 6, ha cura di precisare che in questo caso la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro 150 gg dall'apertura della procedura)

segue

Sembra, dunque – ed in questo senso si esprime parte della dottrina – che nell'ipotesi di realizzo insufficiente il programma di liquidazione vada ugualmente predisposto; potrebbe, tuttavia, farsi eccezione per le ipotesi in cui il poco attivo sia stato già acquisito, in forza di atti di liquidazione extraprogrammatici o perché si tratta di disponibilità liquide – circostanze di cui si potrà dare atto nella relazione di cui al comma 1 dell'art. 209).

È in ogni caso necessario che, in sede di relazione ex art. 209 o mediante deposito di un cd. programma di liquidazione negativo il curatore dia atto delle indagini e valutazioni compiute al fine di escludere la possibilità di acquisire attivo, in particolare mediante azioni di responsabilità.

Termini

Nel testo originario della legge fallimentare l'attività di liquidazione è priva di pianificazione e non è sottoposta ad alcun termine.

Con l'introduzione dell'art. 104 ter si prevede un termine per la predisposizione del programma di liquidazione e termini per l'attività di liquidazione, questi ultimi fissati dallo stesso curatore.

Col dl 83/2015 si aggiunge un termine massimo per il completamento dell'attività di liquidazione, l'unico ad essere stabilito per tale attività dal legislatore.

Gli art. 213 e 216 sono, invece, disseminati di termini, riguardanti sia la predisposizione del programma di liquidazione che l'attività di liquidazione, e rimessi questi ultimi non solo all'autodeterminazione del curatore, ma predeterminati dallo stesso legislatore

segue

1 Il termine per la predisposizione del programma di liquidazione:

mantenuto sia il termine mobile di 60 gg dalla redazione dell'inventario che quello fisso dall'apertura della procedura (quest'ultimo portato da 180 a 150 giorni)

segue

2. Il termine per l'inizio dell'attività di liquidazione

A mente dell'art. 136, comma 2, il curatore procede alle operazioni di liquidazione contestualmente a quelle di accertamento del passivo.

L'art. 213, comma 5, stabilisce, poi, che entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento.

Ai fini del rispetto di tale termine:

- è sufficiente l'emissione dell'avviso o dell'ordinanza di vendita?
- la procedura competitiva deve riguardare tutti i beni acquisiti all'attivo o è sufficiente che riguardi alcuni di essi?
- per inizio dell'attività di recupero deve intendersi l'esercizio di un'azione in sede giudiziale o può essere sufficiente anche il semplice invio di lettera di diffida?
- da quando decorre il termine in caso di supplemento del programma di liquidazione?

segue

3. Il termine per il completamento dell'attività di liquidazione:

Mantenuto, ma portato da due a cinque anni. Come già nell'art 104 ter, questo termine può essere differito, ma

- prima del correttivo ter, il differimento era previsto, sino ad un massimo di 7 anni dall'apertura della procedura, nelle ipotesi di "eccezionale complessità";
- attualmente, invece, non è stabilita una durata massima del differimento, e, soprattutto, esso è previsto nelle ipotesi di "particolare complessità o difficoltà nelle vendite"; due possibili interpretazioni:
 - a) la proroga sarà possibile o in ipotesi di difficoltà nelle vendite, oppure in quella di particolare complessità della liquidazione, riferibile anche ad attività diverse dalla vendita di beni;
 - b) la complessità e la difficoltà debbono riguardare esclusivamente le vendite e non anche altre attività liquidatorie, con la conseguenza che, se vi sono giudizi pendenti, bisognerà chiudere la procedura ai sensi dell'art. 234 oppure cedere l'azione

segue

La seconda lettura appare, invero, maggiormente conforme alla lettera della norma, e coerente, inoltre, col fatto che:

- la chiusura con giudizi pendenti, possibile nel Codice della crisi anche nei casi in cui occorra procedere, all'esito del giudizio, ad attività di liquidazione (cfr. l'art. 234, comma 6), col correttivo ter è stata ulteriormente estesa all'ipotesi contemplata dalla lett. d) dell'art 233;

il correttivo ter ha esteso, inoltre, la possibilità di cessione delle azioni, una volta instaurato il relativo giudizio, a tutte le azioni (risarcitorie, recuperatorie e revocatorie) e non più soltanto alle azioni revocatorie concorsuali (cfr. l'art. 215).

Conseguenze dell'inosservanza dei termini

È prevista la revoca del curatore:

- nel caso di mancato rispetto del termine fisso per la predisposizione del programma di liquidazione, salvo che il ritardo sia giustificato (art. 213, comma 1);
- nel caso di mancato rispetto dei termini (da intendersi iniziali o differiti) previsti per legge (otto mesi) ovvero indicati dallo stesso curatore nel programma per l'inizio dell'attività di liquidazione, salva la sussistenza di un giustificato motivo (art. 213, comma 8);
- nel caso di mancato rispetto dei termini (da intendersi iniziali o differiti) previsti per legge (cinque anni) ovvero indicati dallo stesso curatore nel programma per il completamento dell'attività di liquidazione, salva la sussistenza di un giustificato motivo (art. 213, comma 8);

... e dell'osservanza dei termini

Ai sensi dell'art. 213, comma 9, nel testo modificato dal correttivo ter, l'osservanza del termine di otto mesi per l'inizio dell'attività di liquidazione, anche differito, comporta che ai fini della Legge Pinto non si tiene conto del tempo necessario per il completamento dell'attività di liquidazione. La norma ha il merito, rispetto alla precedente versione, di individuare con maggior precisione e univocità quale dei vari termini fissati dal comma 5 sia rilevante ai fini indicati, ma presta il fianco a censure per il fatto di collegare lo scomputo del tempo impiegato nella liquidazione al solo rispetto del termine iniziale, e non anche, ad es., a quello stabilito dall'art 216, comma 2.

Ad analoga conclusione la Corte di Cassazione era già pervenuta con riguardo al processo esecutivo (affermando che i tempi tecnici imposti dall'iterazione dei tentativi di vendita andati deserti per mancanza di offerenti devono essere sottratti dal tempo complessivo della procedura valutabile ai fini della legge Pinto), purché, però, gli esperimenti di vendita fossero stati correttamente e tempestivamente effettuati (v. Cass., 27 aprile 2015, n. 8540).

La derelizione

Art. 213, comma 2:

«Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi».

segue

Rispetto alla legge fallimentare – in cui la derelizione e la rinuncia all'acquisizione di beni sopravvenuti sono stati introdotti dalla riforma del 2006 – il Codice della crisi, nella sua versione originaria, prevede le seguenti novità:

- l'annotazione nei registri immobiliari dell'autorizzazione alla derelizione;
- la presunzione di non convenienza dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita.

Novità del correttivo ter:

- chiarisce i rapporti di tale disposizione con l'art. 142, comma 3;

Derelizione ed esdebitazione

I rapporti tra derelizione ed esdebitazione non sono stati mai regolamentati, e non lo sono ancor oggi, malgrado che, da un lato, il Codice della crisi spinge fortemente verso la derelizione (v. la presunzione di non convenienza), e, dall'altro, la possibilità di chiedere ed ottenere l'esdebitazione è stata estesa alle società.

Derelizione e esdebitazione non sono, però, tra loro interferenti sotto il profilo dei relativi presupposti:

- da un lato, la concessione del beneficio non può ritenersi preclusa per il fatto che nel corso della procedura vi è stato abbandono di un bene, dal momento che – come osservato dalla Corte d'Appello di Venezia con decreto del 21 ottobre 2021 – si tratta di circostanza riconducibile non alla volontà del fallito, ma a quella degli organi della procedura;
- dall'altro, la decisione sulla derelizione non può essere condizionata dalla considerazione degli effetti (possibili) di una futura esdebitazione, e cioè l'estinzione dei crediti, per la parte che non ha trovato soddisfazione nella procedura, e la conseguente impossibilità per i creditori di rivalersi sui beni abbandonati

segue

Si può, tuttavia, osservare che:

- lo stesso art. 213, comma 2, traccia un chiaro nesso tra abbandono dei beni, da un lato, e possibilità per i creditori di rivalersi sugli stessi, dall'altro, nesso che può ritenersi destinato a sopravvivere anche dopo la chiusura della procedura e la eventuale concessione dell'esdebitazione;
- un analogo fenomeno è previsto dagli artt. 281 comma 5, e 282, comma 2 bis: si potrebbe cioè sostenere che i beni presenti al momento dell'apertura della procedura, o sopravvenuti nel suo corso ed appresi dal curatore, siano per ciò solo, malgrado la successiva derelizione, assoggettati ad un vincolo di destinazione in favore dei creditori.

In alternativa, si potrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 278, ultimo comma, nella parte in cui non esclude l'effetto esdebitatorio rispetto ai beni abbandonati.

Derelizione ed obblighi di ripristino ambientale

Sulla questione dell'assoggettabilità della curatela ad obblighi di ripristino ambientale vi è stato contrasto nella giurisprudenza amministrativa. Sulla base dello stesso principio di fonte comunitaria (chi inquina paga) la questione è stata risolta in senso sia positivo che negativo.

Fino al 2021 era tuttavia prevalente la soluzione negativa; si affermava, infatti, che il curatore è privo di legittimazione rispetto alle ordinanze di ripristino, non trattandosi di un rappresentante o di un successore del fallito, né di un detentore, ma di un terzo subentrante nell'amministrazione del patrimonio del debitore solo per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge.

Nel 2021, con sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aderisce, tuttavia, all'indirizzo minoritario, affermando che, per il diritto comunitario, il detentore è la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (rectius: degli immobili sui quali i rifiuti insistono); che a tal fine non rileva la distinzione del diritto interno tra possesso e detenzione, ma solo la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l'amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati; che dunque il curatore è detentore dei rifiuti ed in quanto tale soggetto ai relativi obblighi di legge

segue

Apparentemente, questa sentenza ricollega la qualità di detentore del curatore alla presa in consegna dei beni mediante inventario ai sensi dell'allora vigente art. 87 l. fall. (attuale 197), sì che il principio da essa affermato non sembrerebbe valere per l'ipotesi in cui il bene non sia stato acquisito. Nella giurisprudenza di merito (Trib. Treviso, 4 aprile 2024) si è conseguentemente evidenziata l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza o meno dell'obbligo di ripristino in capo al curatore dal fatto che la scelta di convenienza intervenga subito dopo oppure subito dopo l'inventariazione.

In realtà, l'orientamento dell'Adunanza Plenaria è molto più radicale e dirompente: essa afferma, infatti, che in coerenza col principio "chi inquina paga", posto che *«l'abbandono di rifiuti e, più in generale, l'inquinamento, costituiscono 'diseconomie esterne' generate dall'attività di impresa (cd. "esternalità negative di produzione"), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento»*.

segue

Si deve quindi ritenere che il curatore non possa liberarsi degli obblighi di ripristino sempre e comunque, semplicemente abbandonando il bene o non acquisendolo all'attivo, ma

- se la procedura dispone di un attivo che consente di coprire i costi di ripristino dovrà provvedervi; la relativa spesa sarà prededucibile ex art. 6, comma 1, lett. d);
- nel caso in cui la procedura non disponga di attivo o di attivo sufficiente alla copertura dei costi di ripristino si attiveranno – come osservato dalla stessa Adunanza Plenaria – gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato non provveda per mancanza di idonee risorse: l'intervento verrà effettuato dal Comune (o dalla Regione) che potrà poi insinuare al passivo il credito per il rimborso delle spese sostenute (ai sensi dell'art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006, il credito è assistito da privilegio speciale immobiliare, il quale può essere fatto valere anche in pregiudizio dei diritti acquistati sull'immobile da terzi; Cass., n. 5705 del 07/03/2013 ha riconosciuto natura prededucibile al credito in base al principio della «utilità», e cioè in quanto, e nella misura in cui, l'avvenuta bonifica si sia tradotta in un vantaggio per la procedura, escludendo che i beni in sede di liquidazione dell'attivo vengano alienati gravati dall'onere reale)

La sospensione delle operazioni di vendita

Art. 217, comma 1:

«Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito».

segue

Rimane, quindi la previsione di due distinte ipotesi di sospensione:

- quella per gravi e giustificati motivi (in cui possono farsi rientrare tutte le ipotesi di irregolarità della procedura di vendita, o di turbativa), non sottoposta a termine decadenziale;
- quella di aggiudicazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello congruo, da proporsi entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9.

Le novità:

- sostituzione dell'aggettivo «giusto» con quello «congruo»;
- eliminazione del riferimento alle «condizioni di mercato»;
- previsione di una specifica ipotesi di sospensione nel caso di offerta inferiore, in misura non inferiore ad un quarto, rispetto al prezzo indicato nell'avviso o nell'ordinanza di vendita;
- soppressione del potere di sospensione già riconosciuto al curatore.

segue

Orientamento restrittivo della Cassazione in ordine all'analogo disposto dell'art. 586 c.p.c.: il giusto prezzo ex art. 586 c.p.c. è – dice la Corte – *«un concetto non economico, correlato cioè al valore venale o al miglior risultato di collocazione dell'immobile conseguibile in base ai parametri del mercato»*, bensì *«solo quello che si forma all'esito del corretto funzionamento dei meccanismi processuali istituzionalmente deputati a determinarlo»*

Lettura che non è attecchita in ambito concorsuale, ove si è riconosciuto un più ampio margine di discrezionalità in capo al giudice delegato: fermo restando che l'inadeguatezza del prezzo non può esser frutto di valutazione ipotetica, ma sorretta da elementi concreti, ad integrare tali elementi è stata talvolta considerata la semplice presentazione di un'offerta in aumento, purché seria, mentre più di recente lo si è escluso, quanto meno quando l'aumento sia contenuto, ritenendosi comunque necessaria una valutazione prognostica da compiersi alla luce della concreta e contingente situazione del mercato territoriale di riferimento come evidenziata dall'andamento della fase liquidativa

segue

In che misura le novità del Codice incidono sui presupposti della sospensione per inadeguatezza del prezzo?

Cass., 12 febbraio 2024, n. 3887, ha evidenziato le differenze esistenti tra l'attività di liquidazione nei due ambiti, in quanto caratterizzata nelle esecuzioni individuali da una più rigida e predeterminata sequela procedimentale, nonché la presenza in quello concorsuale di un potere di sospensione del curatore.

Parte della dottrina la sostituzione del termine «giusto» con quello «congruo» non è dirimente, perché semplicemente riproduttiva dell'interpretazione giurisprudenziale formatasi sull'art. 108 l. fall., ed indicativa di una valutazione in termini strettamente oggettivi ed economici del prezzo.

Altra dottrina ritiene, invece, argomentando dall'ultimo periodo dell'art. 217, comma 1, che il riferimento alle condizioni di mercato sia stato implicitamente sostituito dallo svolgimento di una gara tra gli offerenti

Il programma di liquidazione nella liquidazione controllata

Art. 272, commi 2 e 3

Il programma di liquidazione deve essere predisposto entro novanta giorni dall'apertura della procedura, ed è approvato dal giudice delegato.

Esso deve contenere l'indicazione dei tempi e delle modalità della liquidazione, ma alla più rigida predeterminazione dei tempi prevista per la liquidazione nella procedura maggiore si sostituisce la più generica previsione secondo cui «*Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura*».

Dichiarati applicabili i commi 3 e 4 dell'art. 213, e, dopo il correttivo ter, anche il comma 2 (risolto quindi il dubbio circa l'applicabilità dell'istituto della derelizione nella liquidazione controllata)

La prosecuzione dell'attività di impresa

Esclusa da Trib. Ravenna, 23 marzo 2023, per il fatto che l'art. 275 non richiama l'art. 211, è stata invece ammessa da Trib. Bologna 14 giugno 2023.

In effetti, non c'è bisogno di un espresso richiamo dell'art. 211, posto che nell'art. 213, comma 4, si fa chiara menzione, quale strumento per la conservazione del valore dell'impresa, dell'esercizio della stessa (oltre che dell'affitto d'azienda), né d'altro canto vi sono ragioni di incompatibilità, giacché la liquidazione controllata, al pari della giudiziale, è procedura liquidatoria che mira alla massimizzazione del soddisfacimento dei creditori.

Si tratta, comunque, di esercizio provvisorio

Le azioni del liquidatore

Art. 274

Il liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, che dovrà a tal fine valutarne l'utilità per il soddisfacimento dei creditori, esercita o prosegue:

- ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore;
- ogni azione diretta al recupero dei crediti;
- le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

segue

Manca, quindi, una disciplina delle azioni revocatorie concorsuali, appositamente dettata per la liquidazione controllata o ad essa applicabile in forza di richiamo alle relative disposizioni della liquidazione giudiziale; le sola azione revocatoria esercitabile è, quindi, quella ordinaria.

Manca, inoltre, una disposizione dal contenuto analogo all'art. 255, o un richiamo a tale articolo. Da qui l'interrogativo: il liquidatore può esercitare azioni di responsabilità, e se si quali?

segue

Secondo una tesi, il liquidatore può comunque esercitare le azioni di responsabilità sociale, perché si tratta di azioni dirette al recupero di crediti – espressamente menzionate dall'art. 274, comma 4 – e perché rispetto ad esse non si pone il problema della sostituzione processuale: l'art. 270, comma 5, richiama l'art. 143, legittimando così il liquidatore all'esercizio di tutte le azioni comprese nel patrimonio del debitore.

Secondo altra tesi, si tratta invece di una precisa scelta di politica legislativa, confermata dal fatto che l'art. 115 contempla distintamente le azioni dirette al recupero dei crediti (comma 1) e l'azione sociale di responsabilità (comma 2) – ma questo secondo comma può ritenersi previsione ridondante, giustificata dal preesistente contrasto giurisprudenziale e dottrinale sul punto.